

SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA IMPIEGARE PER LE NECESSITÀ DI CARATTERE TEMPORANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE

TRA

Puglia Sviluppo S.p.A., Partita IVA e C.F. n. 01751950732, con sede legale in Modugno (BA), via delle Dalie snc, in persona in persona del _____, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto (nel seguito per brevità anche “Puglia Sviluppo”)

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; P. IVA ____, iscritta al n. ____ nella Sezione ____ dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 - autorizzazione alla somministrazione n____, rilasciata in data __/__/____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
- ____, sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; P. IVA ____, iscritta al n. ____ nella Sezione ____ dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 - autorizzazione alla somministrazione n____, rilasciata in data __/__/____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
- ____, sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; P. IVA ____, iscritta al n. ____ nella Sezione ____ dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 - autorizzazione alla somministrazione n____, rilasciata in data __/__/____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, iscritta al n. ____ nella Sezione ____ dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 - autorizzazione alla somministrazione n____, rilasciata in data __/__/____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P.IVA ____, iscritta al n. ____ nella Sezione ____ dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 -autorizzazione alla somministrazione n____, rilasciata in data __/__/____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. _____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

PREMESSO

- che il ricorso alla somministrazione di personale è dettato da esigenze di carattere produttivo e organizzativo correlate al potenziamento delle attività svolte dalla Società in favore del Socio unico Regione Puglia;
- che le suddette esigenze di carattere produttivo e organizzativo non sono fronteggiabili con personale dipendente;
- che Puglia Sviluppo ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’individuazione di tre Agenzie di Lavoro interinale cui affidare mediante la

sottoscrizione di un accordo quadro, in conformità con quanto stabilito dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50, la somministrazione di lavoro interinale per le necessità di carattere temporaneo della stazione appaltante;

- che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ in data _____, per estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali, sul sito internet della Stazione Appaltante e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello
- che la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo Puglia Sviluppo alla stipula di un numero predeterminato di contratti di somministrazione di personale, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, come disciplinato nella documentazione di gara, i contratti di somministrazione deliberati da Puglia Sviluppo nel periodo di validità ed efficacia del presente contratto;
- i singoli rapporti di somministrazione di personale vengono formalizzati a tutti gli effetti tra Puglia Sviluppo e il singolo Fornitore attraverso la stipula di specifici contratti scritti secondo le modalità ed i termini indicati nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, fermo restando l'osservanza dei CCNL di riferimento rispettivamente applicabili e delle condizioni previste dalla documentazione di gara;
- che i Fornitori sono risultati aggiudicatari della gara indetta da Puglia Sviluppo e, per l'effetto, i medesimi Fornitori hanno espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire i singoli contratti di somministrazione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali secondo i criteri e le quantità singolarmente aggiudicati e nei termini economici offerti;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è stato designato il dott. _____ che dovrà provvedere tra l'altro a comunicare all'A.N.A.C. i dati relativi all'appalto;
- che il Direttore dell'esecuzione del contratto, per l'espletamento delle attività di competenza, è il dott. _____
- che ogni Fornitore singolarmente dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che ciascun Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva, rispettivamente per un importo di Euro _____ = (_____/00) per il fornitore _____, per un importo di Euro _____ = (_____/00) per il fornitore _____ e per un importo di Euro _____ = (_____/00) per il fornitore _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), gli Allegati "B1" (Offerta Economica del Fornitore _____), "B2" (Offerta Economica del Fornitore _____), "B3" (Offerta Economica del Fornitore _____), l'Allegato "C1" (Fideiussione del Fornitore _____), l'Allegato "C2" (Fideiussione del Fornitore _____), l'Allegato "C3" (Fideiussione del Fornitore _____).

Articolo 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente contratto è regolato:

- a) dalle condizioni e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
- b) da quanto previsto nel presente contratto, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

Articolo 3

Oggetto del contratto

Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei singoli contratti di somministrazione di personale per conto di Puglia Sviluppo.

Il presente ha come oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs 10/09/2003 n. 276 e dal vigente Contratto *per i quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali*, di seguito CCNL CREDITO.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, cui si rinvia, sono richieste figure professionali afferenti, di norma, il profilo professionale relativo a categorie comprese nella seconda area professionale del CCNL CREDITO.

Ogni Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio di somministrazione di personale alle condizioni espressamente previste nel Capitolato tecnico nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli di servizio, all'organizzazione ai profili professionali richiesti e in generale alle specifiche modalità di esecuzione del servizio ivi stabilite, nonché alle condizioni economiche offerte.

Con la stipula del presente contratto, ogni Fornitore si obbliga ad effettuare i servizi di somministrazione di personale richiesti con i singoli contratti esecutivi in forma scritta.

La stima dei fabbisogni riportata nei documenti di gara è puramente indicativa e potrà subire variazioni significative in funzione delle diverse esigenze di Puglia Sviluppo. Pertanto, i fabbisogni indicati non sono da considerarsi vincolanti per Puglia Sviluppo, né possono essere fonte di alcuna obbligazione della stessa verso i Fornitori.

Resta fermo che costituisce causa di inadempimento contrattuale il mancato rispetto delle previsioni tutte stabilite nel Capitolato Tecnico.

Puglia Sviluppo affiderà i servizi di somministrazione ai con i Fornitori sottoscrittori dell'Accordo quadro, secondo i seguenti criteri, così come previsto al punto 6 del capitolato d'oneri:

- richieste di somministrazione e relative forniture pari ad una unità verranno assegnate all'Agenzia prima collocata in graduatoria, ovvero _____.
- forniture superiori ad una unità saranno assegnate alle Agenzie aggiudicatrici, tenuto conto della graduatoria di aggiudicazione, nelle seguenti proporzioni:
 - Agenzia prima collocata in graduatoria, ovvero _____ : 40% delle unità lavorative richieste;
 - Agenzia seconda collocata in graduatoria, ovvero _____ : 35% delle unità lavorative richieste;
 - Agenzia terza collocata in graduatoria, ovvero _____ : restante fornitura delle unità

lavorative richieste.

Per quanto qui non espressamente richiamato in merito alle modalità di assegnazione dei singoli contratti si fa esclusivamente riferimento al capitolato d'oneri e alla restante documentazione di gara.

Articolo 4 **Durata**

Il presente contratto ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto. Il fornitore si impegna altresì, alla scadenza nel contratto e su richiesta di Puglia Sviluppo, ad accettare la prosecuzione del servizio, qualora occorra, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara.

Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di assegnare al fornitore, ai sensi dell'art. 63 c.3 del D.Lgs. 50/2016, servizi complementari e connessi con l'oggetto del contratto, nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Resta ferma la validità ed efficacia dei singoli contratti di somministrazione attuativi del contratto quadro fino all'integrale espletamento delle prestazioni ivi previste.

Articolo 5 **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Puglia Sviluppo per l'avvio dell'esecuzione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Il Fornitore è obbligato a fornire a Puglia Sviluppo l'elenco dei lavoratori selezionati con specifica evidenza, per ciascuno di essi, dell'eventuale possesso del requisito di lavoratore "svantaggiato" o di lavoratore "molto svantaggiato" ai sensi dei nn. 4) e 99) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Fornitore è tenuto ad assolvere in relazione a ciascun lavoratore somministrato tutti gli obblighi espressamente previsti al punto 9 del Capitolato tecnico.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all'attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 23 del D. lgs 276/2003 si obbliga ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione a tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga a consentire a Puglia Sviluppo, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto e del Capitolato nonché dei livelli di servizio prestati dal Fornitore stesso.

Articolo 6 **Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

In relazione a quanto previsto nel precedente capoverso, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi di personale

idoneo specializzato nelle prestazioni contrattuali dovute, fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico con riguardo alle specifiche figure professionali ivi indicate.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite da Puglia Sviluppo, nonché a dare al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto e comunque entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

Puglia Sviluppo potrà accertare, in ogni tempo ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Fornitore sarà altresì tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti e comunque a consentire a Puglia Sviluppo l'effettuazione di verifiche nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

Il Fornitore si obbliga alla piena osservanza delle norme di legge e del Contratto collettivo applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti ai lavoratori somministrati.

Puglia Sviluppo rimane estraneo a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il proprio personale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con Puglia Sviluppo.

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne Puglia Sviluppo da pretese, azioni o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente contratto eventualmente avanzate dai lavoratori somministrati, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi, e comunque di rimborsare, in via di regresso, a Puglia Sviluppo tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori somministrati in forza del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 23, comma 3, del d.lgs. 276/2003.

Articolo 7

Corrispettivi e modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti da Puglia Sviluppo al singolo Fornitore per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, riportati nella rispettiva Offerta Economica, sono specificamente indicati nei singoli contratti di somministrazione.

Il Fornitore procederà alla fatturazione, con cadenza mensile, di tali corrispettivi secondo quanto previsto al punto 12 del Capitolato tecnico.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura.

Ai fini del relativo pagamento, alla fattura dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:

- l'attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- l'imponibile IRAP.

Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere la ricevuta o altra documentazione attestante l'avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni data ricevimento fattura mediante bonifico bancario, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione confermato dal Responsabile del

Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati.

Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente contratto, al CIG comunicato dall'Istituto ed alla singola prestazione cui si riferisce e dovrà essere intestata e fatta pervenire all'indirizzo della sede legale di Puglia Sviluppo.

Al termine del servizio previsto dal presente contratto quadro Puglia Sviluppo darà luogo, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, all'emissione dei Certificati di regolare esecuzione.

Art.8

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, che ha modificato l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti sottoscritti da Pubbliche Amministrazioni o Società da esse partecipate prevede al comma 4) che "gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture....."

Con determinazione n. 8 del 18/11/2010 l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che il codice identificativo di gara va richiesto e riportato sugli atti e sulle operazioni finanziarie correlate anche ai contratti di forniture, lavori e servizi affidati direttamente, a prescindere dall'entità del contratto;

Il predetto D.L. n. 187/2010 prevede inoltre, all'art. 7 comma 7, che "la Stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, servizi e forniture inserisce, a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge...."

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, "i soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi."

Pertanto il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come stabiliti dalla Legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del contratto;

in particolare si impegna:

- a comunicare a Puglia Sviluppo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ove verranno regolati i flussi finanziari relativi al presente incarico entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare su di essi;
- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- a riportare sui documenti connessi al presente incarico, il CIG rilasciato dalla scrivente Puglia Sviluppo riportato in epigrafe;
- ad apporre, in eventuali contratti di sub fornitura connessi al presente incarico, a pena di nullità assoluta, una clausola risolutiva espressa con la quale ognuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.

Tali obblighi vengono assunti a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Ove siano, inoltre, eseguite operazioni finanziarie connesse al predetto contratto non avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Articolo 9

Penali

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all'Impresa le penali indicate nel

punto 14 del Capitolato tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Puglia Sviluppo ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del contraente inadempiente ove l'ammontare delle penali applicate al fornitore superi il 10% del valore del contratto.

Il contraente inadempiente è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. L'Istituto ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 10 Garanzia definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del contratto quadro e dei relativi contratti di somministrazione esecutivi e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio, ciascun Fornitore consegna a Puglia Sviluppo, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, una garanzia definitiva, nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito alla durata del contratto di 48 mesi, come aumentato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016.

L'importo della fideiussione per il Fornitore _____ è pari a Euro _____ = (_____/00);
l'importo della fideiussione per il Fornitore _____ è pari a Euro _____ = (_____/00);
l'importo della fideiussione per il Fornitore _____ è pari a Euro _____ = (_____/00).

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui il Fornitore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito da Puglia Sviluppo, con annotazione di svincolo e comunque successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il Fornitore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui Puglia Sviluppo si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo Puglia Sviluppo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta inteso che ove la polizza fideiussoria non sia consegnata a Puglia Sviluppo, ovvero non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del contratto; nel caso in cui il Fornitore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione di cui al comma precedente, ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 12.

Art. 11 Informazioni relative all'espletamento del servizio

Ogni Fornitore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio.

In conseguenza di ciò il Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

Articolo 12 **Risoluzione e recesso**

Oltre a quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che Puglia Sviluppo, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto - ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. - il contratto quadro e/o i singoli contratti di somministrazione, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A./R., nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro;
- b) mancato rispetto di quanto previsto ai sensi di legge e di contratto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i lavoratori somministrati;
- c) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- d) la non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 10 (Garanzia definitiva);
- e) nei casi di cui agli artt. 17 (Divieto di cessione), 20 (Informazioni riservate e privacy) e 22 (Codice etico).

Puglia Sviluppo potrà inoltre procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi casi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive.

In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte del presente contratto quadro e/o dei singoli contratti di somministrazione, Puglia Sviluppo potrà affidare ad altri il servizio non effettuato in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dall'appaltante.

Puglia Sviluppo ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da altre Centrali di Committenza successivamente alla stipula del contratto stesso siano migliorativi rispetto a quelli di cui al precedente art. 7 (Corrispettivi) e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in linea con detti parametri.

Art. 13 **Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010**

Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto medesimo siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 14 **Divieto di subappalto**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 15 **Modificazioni**

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 16 **Invalidità parziale**

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 17 **Divieto di cessione**

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il contratto ovvero l'esecuzione di uno o più dei servizi, salvo i casi consentiti dalla legge.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di Puglia Sviluppo.

Articolo 18 **Tolleranza**

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

Articolo 19 **Comunicazioni e domicilio**

Salvo quanto diversamente disposto nel presente contratto o nei suoi allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, pec o fax ai seguenti indirizzi:

Appaltante:

Puglia Sviluppo S.p.A.

Via delle Dalie snc

70026 – Modugno (BA)

Fax: 080 54988120

pec: pugliasviluppo@legalmail.it

all'attenzione di _____;

1. Fornitore:

Fax: _____

Pec: _____

all'attenzione di _____;

2. Fornitore:

Fax: _____
Pec: _____
all'attenzione di _____;

3. Fornitore:

Fax: _____
Pec: _____
all'attenzione di _____;

ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra eventuali diversi, successivi indirizzi. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 20

Informazioni riservate e privacy

Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative a Puglia Sviluppo, al contenuto e all'esecuzione del presente contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione dello stesso. Il Fornitore si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L'obbligo di cui sopra include anche l'obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

Fanno eccezione all'obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:

1. le informazioni che siano già di pubblico dominio,
2. le informazioni espressamente dichiarate non riservate ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata da Puglia Sviluppo,
3. le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.

Il Fornitore si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all'esecuzione del presente contratto, se non previo accordo con Puglia Sviluppo sul testo e sulle modalità di diffusione e salvi gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.

L'inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In ragione del presente accordo quadro, tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali, su espressa richiesta di Puglia Sviluppo, con la sottoscrizione del presente documento, il Fornitore si impegna ad osservare quanto precisato di seguito.

- Adottare ogni misura necessaria a garantire che tutte le informazioni fornite da Puglia Sviluppo per l'esecuzione del servizio siano protette, in archivi cartacei ed informatici, in modo conforme a quanto richiesto dal D. lgs. 196/2003 e dal Disciplinare tecnico, Allegato B del Decreto, in tema di sicurezza delle informazioni.

- Ai fini dell'esecuzione del servizio, il Fornitore che sottoscrive il presente atto dichiara di aver attribuito ai propri dipendenti e collaboratori, che compiranno operazioni di trattamento dei dati personali, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy e che gli stessi hanno ricevuto idonea formazione al riguardo.
- Puglia Sviluppo e il Fornitore si impegnano, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo, a tenersi reciprocamente indenni da eventuali pretese o contestazioni che possano essere avanzate da terzi ed, in particolare, dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice, per trattamento illegittimo dei dati, nonché dal Garante della Privacy, e si assumono reciprocamente ogni responsabilità possa derivare dalla propria condotta attiva od omissiva, a titolo di dolo o di colpa anche lieve.

Al solo fine di gestire il rapporto contrattuale, Puglia Sviluppo tratterà dati relativi ai Fornitori, la cui conoscenza, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso ai contratti di somministrazione.

I dati vengono trattati per le seguenti finalità:

- finalità connesse e strumentali ai servizi svolti dal fornitore in favore di Puglia Sviluppo;
- finalità connesse a obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie e disposizioni di autorità amministrative.

Tali dati, oltre che essere utilizzati da dipendenti di Puglia Sviluppo che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, ad alcuni soggetti che intervengono nel processo aziendale (ad es. banche): tale trasmissione si rende necessaria per poter gestire i rapporti contrattuali in essere, ma non necessita di alcun consenso da parte dei Fornitori.

In ogni momento, ci si potrà rivolgere a Puglia Sviluppo S.p.A., Titolare del trattamento, con sede in Via delle Dalie Z.I. – 70026 Modugno (BA), per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 quali il diritto di accesso, di opposizione e di integrazione.

Articolo 21

Legge applicabile- Foro competente

Il presente contratto, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere in relazione allo stesso, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi.

Tutte le controversie derivanti dal presente atto o dai singoli contratti esecutivi di somministrazione saranno devolute, previo esperimento di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 206 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, qualora non risolte, alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 22

Codice Etico

Ciascun Fornitore che sottoscrive il presente accordo quadro si obbliga a operare l'attività oggetto dello stesso in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da Puglia Sviluppo che dichiara di conoscere e accettare per averne ricevuto copia.

Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto darà facoltà a Puglia Sviluppo di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 23

Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Fornitore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Modugno, lì _____

Puglia Sviluppo S.p.A.

Il Fornitore _____

Il Fornitore _____

Il Fornitore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

Articolo 3 (Oggetto del contratto); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Garanzia definitiva); Articolo 11 (Informazioni relative all'espletamento del servizio) Articolo 12 (Risoluzione e recesso); Articolo 13 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010) Articolo 14 (Divieto di subappalto); Articolo 17 (Divieto di cessione); Articolo 21 (Legge applicabile - Foro competente); Articolo 22 (Codice Etico).

Modugno, lì ____ ____

Il Fornitore

Il Fornitore

Il Fornitore

ALLEGATI

"A" (Capitolato Tecnico)

"B1" -"B2"- "B3" (Offerte Economiche dei Fornitori)

"C1" "C2" "C3" (Garanzie definitive)